

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

Doc. XXII
nn. 10 e 11-A

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATRICE MONGIELLO)

Comunicata alla Presidenza il 18 gennaio 2007

SULLE

PROPOSTE DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'impiego di manodopera straniera in agricoltura nel Mezzogiorno (*Doc. XXII, n. 10*)

d'iniziativa dei senatori NARDINI, MARTONE, DI SIENA, BIANCO, DE PETRIS, MONGIELLO, ZUCCHERINI, RUSSO SPENA, ALBONETTI, ALFONZI, ALLOCCA, BOCCIA Maria Luisa, BONADONNA, CAPELLI, CAPRILI, CONFALONIERI, DEL ROJO, DI LELLO FINUOLI, EMPRIN GILARDINI, GAGLIARDI, GIANNINI, GRASSI, LIOTTA, MALABARBA, BRISCA MENAPACE, PISA, PALERMO, SODANO, DONATI, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI, ROSSA, TECCE, TURIGLIATTO, VALPIANA, VANO, MELE, SCALERA, NEGRI e ROSSI Fernando

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 14 SETTEMBRE 2006

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sul fenomeno del caporalato (*Doc. XXII*, n. 11)

d’iniziativa dei senatori CURTO e MATTEOLI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2006

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 5 ^a Commissione permanente	»	7
Proposte di inchiesta parlamentare:		
– testo proposto dalla Commissione	»	8
– testo d’iniziativa dei senatori Nardini ed altri	»	13
– testo d’iniziativa dei senatori Curto e Matteoli	»	15

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo sottoposto all'esame dell'Assemblea nasce dall'unificazione di due distinti documenti, il *Doc.* XXII, n. 10 (Nardini ed altri - Proposta di inchiesta parlamentare sull'impiego di manodopera straniera in agricoltura nel Mezzogiorno) e il *Doc.* XXII, n. 11 (Curto e Matteoli - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del caporalato), che affrontano temi tra loro complementari e muovono dalla constatazione dell'esistenza di una diffusa area di illegalità e degrado sociale che tocca, in particolare, la condizione del lavoro agricolo in talune aree del Mezzogiorno, ma che tende ad estendersi anche in altre zone ed in altri comparti produttivi, e richiede, pertanto, una decisa azione di contrasto da parte delle istituzioni e, preliminarmente e in funzione di essa, di un'approfondita analisi della situazione, delle sue criticità, e dei possibili interventi.

La proposta di istituire una Commissione di inchiesta sull'impiego della manodopera in agricoltura e sul fenomeno del caporalato, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, nasce dunque da tali esigenze e, specialmente, da quella di sottoporre ad un attento monitoraggio il deprecabile fenomeno dell'intermediazione illegale di manodopera, diffuso in talune aree del Mezzogiorno - specialmente nel foggiano e nel casertano - dove in più occasioni le organizzazioni sindacali hanno denunciato, anche recentemente, situazioni di estremo sfruttamento di lavoratori stagionali extracomunitari e neocomunitari.

Il lavoro sommerso in agricoltura rappresenta ormai quasi il 40 per cento del prodotto interno lordo agricolo e va inoltre evidenziato che nel 78 per cento delle aziende

sottoposte a verifiche nel 2004 sono state riscontrate irregolarità sotto il predetto profilo.

Anche recentemente, nel corso di alcuni incontri di parlamentari con le autorità locali, è emerso un quadro molto preoccupante, considerato che in provincia di Foggia, a fronte di una domanda di lavoro nel settore dell'agricoltura, pari a 800.000 giornate lavorative, sussiste una ridotta offerta di manodopera locale regolare che riguarda in particolare 2.500 lavoratori di nazionalità italiana iscritti ai centri per l'impiego: in molti casi è risultato che tali lavoratori preferiscono non essere assunti per conservare il diritto al sussidio di disoccupazione. Peraltro le procedure per l'accesso al lavoro regolare risultano eccessivamente articolate e farraginose e ciò sicuramente favorisce il ricorso al lavoro sommerso.

L'area del lavoro irregolare è piuttosto estesa e ruota intorno alle figure dei cosiddetti caporali che espletano un'attività illegale di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e sono generalmente legati ciascuno al gruppo etnico di appartenenza: il «caporale» è dunque una figura di raccordo rispetto ad attività criminose volte a organizzare l'ingresso clandestino di lavoratori immigrati, spesso gestite da associazioni mafiose che si occupano anche del trasporto dei lavoratori assunti abusivamente e della loro sistemazione in tende o in casolari abbandonati.

Nelle aree interessate dal fenomeno in questione, la clandestinità degli immigrati è oggetto di una colpevole tolleranza, indifferente nei confronti di condizioni di vita disumane, tali da determinare una situazione di schiavitù, se non di diritto, certamente di fatto.

I controlli effettuati dall'Ispettorato del lavoro risultano poi insufficienti, per la ridotta

disponibilità di mezzi e risorse finanziarie, e l'unico deterrente idoneo ad arginare tale fenomeno sembra essere al momento quello del sequestro cautelativo dei terreni nei quali sono avvenute le attività criminose connesse al caporalato. D'altra parte, gli strumenti normativi vigenti volti ad arginare il fenomeno dell'intermediazione illegale di manodopera risultano del tutto inadeguati.

L'associazione «Medici senza frontiere» ha poi sottolineato le precarie condizioni igienico-sanitarie in cui operano i lavoratori agricoli stagionali, assoggettati al rischio di varie patologie legate alle condizioni disumane in cui viene esercitata tale attività, alla mancata adozione di qualsivoglia sistema di prevenzione e di sicurezza sul lavoro, all'orario giornaliero massacrante, e a un salario a cottimo pari a circa tre euro per ogni trenta chilogrammi di prodotti raccolti.

La rete del caporalato sottopone inoltre tali lavoratori ad una serie di vessazioni, che sovente sfociano anche in comportamenti criminali, quali ricatti, maltrattamenti e violenze sessuali sulle lavoratrici.

Il testo che si sottopone all'esame dell'Assemblea si propone di offrire una sintesi esauriente non solo dei due documenti, ma anche delle ampie indicazioni emerse nel corso del dibattito in Commissione: in particolare, l'articolo 1 individua l'oggetto dell'inchiesta parlamentare, precisando che essa assume come ambito territoriale prevalente, ma non esclusivo, le regioni del Mezzogiorno (dove in effetti si concentrano i fenomeni più eclatanti).

L'articolo 2 delinea la composizione della Commissione di inchiesta, della quale fanno parte venti senatori, nominati dal Presidente del Senato della Repubblica, in modo che sia osservato il criterio della proporzionalità tra i Gruppi parlamentari e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo esistente. Si prevede inoltre che il Presidente della Commissione sia nominato dal Presidente del Senato della Re-

pubblica, al di fuori dei componenti della Commissione stessa, tra i membri del Senato.

Il termine massimo per la conclusione dei lavori - individuato dal predetto articolo 2 - è di dodici mesi, decorsi i quali la Commissione dispone di sessanta giorni per presentare al Senato la relazione finale sulle indagini svolte.

L'articolo 3 precisa l'oggetto dell'inchiesta parlamentare, che in particolare dovrà accertare il rispetto delle regole contrattuali e delle leggi relative al collocamento della manodopera agricola, e anche della manodopera impiegata in altri comparti produttivi, qualora ciò sia richiesto da specifiche esigenze connesse all'andamento dell'inchiesta, nonché la regolarità dei versamenti fiscali e contributivi, in particolare, da parte delle imprese beneficiarie di contributi comunitari, statali e regionali, che impiegano lavoratori sia locali che extracomunitari; il rispetto della normativa concernente l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per i lavoratori extracomunitari; il rispetto delle leggi e dei regolamenti relativi alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento alla sicurezza del trasporto di persone, in relazione al fenomeno del caporalato; il rispetto dei diritti dei lavoratori con particolare riferimento alle condizioni di lavoro, di abitazione, di vita e di salute, nonché alle condizioni igienico-sanitarie dei lavoratori nelle aree agricole meridionali; l'entità e le modalità dell'evasione fiscale e contributiva nelle zone interessate, da parte delle imprese del settore agroalimentare che impiegano manodopera tramite l'intermediazione dei caporali; le condizioni di lavoro della manodopera femminile, le forme di intimidazione, di violenza, di molestia sessuale operate da parte dei caporali e dei datori di lavoro stessi, nei confronti delle lavoratrici, nonché il fenomeno della prostituzione legato all'assunzione dei lavoratori stessi; le forme e le dimensioni del collocamento illegale e del trasporto non autorizzato di manodopera a

fini di lucro, con particolare riferimento alla penetrazione della criminalità organizzata anche tramite il controllo del trasporto illegale di manodopera; il funzionamento dei controlli pubblici, nonché la loro efficienza ed efficacia.

La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, specificati in maniera dettagliata nell'ambito dell'articolo 4 del testo unificato.

L'articolo 5 dispone che i componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, siano obbligati al segreto per quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti.

L'organizzazione dei lavori è disciplinata dall'articolo 6, il quale prevede che la Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotti il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Si dispone

inoltre che le sedute siano pubbliche, anche se la Commissione può comunque deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Lo stesso articolo 6 reca, al comma 5, la disposizione relativa alla determinazione degli importi necessari a fare fronte alle spese dell'inchiesta, che sono poste a carico del bilancio del Senato.

È auspicabile dunque che l'Assemblea voglia esprimersi positivamente sulla proposta di dare vita ad un'inchiesta parlamentare che, in tempi relativamente contenuti, potrebbe concorrere a fare luce su condizioni di esistenza e di lavoro inaccettabili per un paese come l'Italia, del quale non si può ignorare l'aspirazione ad un modello sociale caratterizzato dal rispetto dei diritti fondamentali, dalla coesione sociale e dalla solidarietà verso i più deboli.

MONGIELLO, *relatrice*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: ALBONETTI)

sul testo proposto dalla Commissione e sugli emendamenti

21 novembre 2006

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo proposto dalla Commissione ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sul testo, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la Commissione lavoro, previdenza sociale riformuli il testo del provvedimento precisando che l'attività della Commissione d'inchiesta si concluderà entro l'esercizio 2007, ovvero, in alternativa, prevedendo apposita copertura, eventualmente *pro quota*, anche per l'esercizio 2008.

Esprime inoltre parere di nulla osta sull'emendamento 3.2, nel presupposto che gli oneri relativi alle attività della Sottocommissione ivi prevista siano ricompresi nell'ambito del complessivo limite di spesa riferito alla Commissione di cui all'articolo 6, comma 5, nonché parere non ostativo sulle restanti proposte esaminate.

**PROPOSTA DI INCHIESTA
PARLAMENTARE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'impiego di manodopera in agricoltura e sul fenomeno del caporalato, con particolare riferimento al Mezzogiorno

Art. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione di inchiesta)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», al fine di indagare sull'impiego della manodopera in agricoltura e sul fenomeno del caporalato, con particolare riferimento al Mezzogiorno.

Art. 2.

(Composizione e durata della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori, oltre al Presidente, nominati dal Presidente del Senato della Repubblica, in modo che sia osservato il criterio della proporzionalità tra i Gruppi parlamentari e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo esistente.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica nomina il Presidente della Commissione, al di fuori dei componenti della Commissione stessa, tra i membri del Senato, e convoca la Commissione affinché proceda all'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

3. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dalla data della sua costituzione.

4. La Commissione, entro sessanta giorni dalla conclusione dei propri lavori, presenta al Senato la relazione sulle indagini svolte.

Art. 3.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione svolge le proprie indagini accertando:

a) il rispetto delle regole contrattuali e delle leggi relative al collocamento della manodopera agricola e anche della manodopera impiegata in altri comparti produttivi, qualora ciò sia richiesto da specifiche esigenze connesse all'andamento dell'inchiesta, nonché la regolarità dei versamenti fiscali e contributivi, in particolare da parte delle imprese beneficiarie di contributi comunitari, statali e regionali, che impiegano lavoratori sia locali che extracomunitari;

b) per i lavoratori extracomunitari, il rispetto della normativa concernente l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale nonché, quando si tratti di situazioni di irregolarità, le responsabilità di terzi nell'organizzare e favorire tale ingresso e soggiorno;

c) il rispetto delle leggi e dei regolamenti relativi alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento alla sicurezza del trasporto di persone, in relazione al fenomeno del caporalato;

d) il rispetto dei diritti dei lavoratori con particolare riferimento alle condizioni di lavoro, di abitazione, di vita e di salute, nonché alle condizioni igienico-sanitarie dei lavoratori nelle aree agricole meridionali;

e) l'entità e le modalità dell'evasione fiscale e contributiva nelle zone interessate dal fenomeno del caporalato da parte delle imprese del settore agroalimentare che impiegano manodopera tramite l'intermediazione dei caporali;

f) le condizioni di lavoro della manodopera femminile, le forme di intimidazione, di violenza, di molestia sessuale operate da parte dei caporali e dei datori di lavoro stessi, nei confronti delle lavoratrici, nonché il fenomeno della prostituzione legato all'assunzione dei lavoratori stessi;

g) le forme e le dimensioni del collocamento illegale e del trasporto non autorizzato di manodopera a fini di lucro, con particolare riferimento alla penetrazione della criminalità organizzata anche tramite il controllo del trasporto illegale di manodopera, nonché il livello di contrasto e di prevenzione delle istituzioni locali;

h) il funzionamento dei controlli pubblici, nonché la loro efficienza ed efficacia;

i) le dimensioni del fenomeno del caporalato e la sua articolazione territoriale.

Art. 4.

(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

3. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la segretazione degli atti.

4. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare, in materia di segreto di Stato si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile il segreto d'ufficio, professionale e bancario.

5. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384 del codice penale.

7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 3 e 7.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

(Organizzazione dei lavori della Commissione)

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Le sedute sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato della Repubblica.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2007 e di 50.000 euro per l'anno 2008 e sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica. Il Presidente del Senato della Repubblica può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal Presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

**PROPOSTA DI INCHIESTA
PARLAMENTARE**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI NARDINI ED ALTRI

Art. 1.*(Istituzione e funzioni della Commissione di inchiesta)*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», al fine di indagare sull'impiego della manodopera straniera in agricoltura nel Mezzogiorno ed in particolare nelle regioni Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia.

Art. 2.*(Composizione e durata della Commissione)*

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato della Repubblica, in modo che sia osservato il criterio della proporzionalità tra i Gruppi parlamentari e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo esistente.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.

3. La Commissione elegge, nella prima seduta, il Presidente, due vicepresidenti e due segretari.

4. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione.

5. La Commissione, entro sessanta giorni dalla conclusione dei propri lavori, presenta

al Senato la relazione finale sulle indagini svolte.

Art. 3.*(Compiti della Commissione)*

1. La Commissione svolge le proprie indagini accertando:

a) il rispetto delle regole contrattuali e delle leggi relative al collocamento della manodopera agricola, nonché la regolarità dei versamenti fiscali e contributivi, in particolare, da parte delle imprese che ricevono contributi comunitari, statali e regionali;

b) il rispetto delle leggi e dei regolamenti relativi alla salute e alla sicurezza dei lavoratori;

c) il rispetto dei diritti dei lavoratori con particolare riferimento alle condizioni di lavoro, di abitazione, di vita e di salute, nonché alle condizioni igienico-sanitarie dei lavoratori stranieri nelle aree agricole meridionali, anche in linea con quanto stabilito dalla Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con risoluzione 45/158 del 18 dicembre 1990;

d) l'entità e le modalità dell'evasione contributiva nelle zone interessate dal fenomeno del cosiddetto «caporalato» da parte delle imprese del settore agroalimentare che impiegano manodopera tramite l'intermediazione dei «caporali»;

e) le forme di intimidazione, di violenza, di molestia sessuale operate da parte dei «caporali» e dei datori di lavoro stessi, nei confronti della manodopera femminile, nonché il fenomeno della prostituzione legato all'assunzione dei lavoratori stessi;

f) le forme e le dimensioni del collocamento illegale e del trasporto non autorizzato di manodopera agricola a fini di lucro, con particolare riferimento alla penetrazione della criminalità organizzata nel settore

agroalimentare anche tramite il controllo del trasporto illegale di manodopera.

Art. 4.

(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

3. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la segretezza degli atti.

4. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare, in materia di segreto di Stato, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile il segreto d'ufficio, professionale e bancario.

5. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384 del codice penale.

7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 3 e 7.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

(Organizzazione dei lavori della Commissione)

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Le sedute sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato della Repubblica.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

**PROPOSTA DI INCHIESTA
PARLAMENTARE**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CURTO E MATTEOLI

Art. 1.

(Istituzione della Commissione d'inchiesta)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno del caporalato nel Mezzogiorno, ed in particolare nelle regioni Puglia, Basilicata, Campania e Calabria.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione composta da venti senatori, oltre al Presidente, nominati dal Presidente del Senato in modo che sia osservato il criterio della proporzionalità tra i Gruppi parlamentari e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo esistente.

2. Il Presidente del Senato nomina il Presidente della Commissione, al di fuori dei componenti la Commissione stessa, tra i membri del Senato, e convoca la Commissione affinché proceda all'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

Art. 3.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di accertare:

a) il rispetto delle regole contrattuali e delle leggi relative al collocamento della manodopera, di norma, ma non esclusivamente, agricola, in particolare da parte delle imprese

beneficiarie di contributi comunitari, statali e regionali, che utilizzano sia lavoratori locali che extracomunitari;

b) il rispetto delle leggi e dei regolamenti relativi alla tutela e alla sicurezza del trasporto di persone, in relazione al fenomeno del caporalato;

c) le dimensioni del fenomeno e la sua articolazione territoriale;

d) il funzionamento dei controlli pubblici, nonché la loro efficienza ed efficacia;

e) natura e dimensioni dell'evasione fiscale e contributiva nelle zone interessate al fenomeno da parte delle imprese operanti prevalentemente nel settore agroalimentare che impiegano manodopera tramite l'intermediazione dei caporali;

f) le forme di intimidazione, violenza e molestia sessuale operate da parte dei caporali nei confronti della manodopera femminile;

g) le forme di sfruttamento riconducibili al reato di riduzione in schiavitù;

h) il livello di penetrazione della criminalità locale e straniera;

i) il livello di contrasto e di prevenzione delle istituzioni locali, l'idoneità degli strumenti utilizzati, nonché gli eventuali correttivi, anche di natura legislativa utili a contrastare adeguatamente il fenomeno.

Art. 4.

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi delle collaborazioni, anche esterne, che ritenga necessarie.

2. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione sono posti a carico del bilancio interno del Senato.

Art. 5.

*(Organizzazione dei lavori
della Commissione)*

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione non disponga diversamente.

2. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei propri lavori. Ciascun

componente può proporre modifiche al regolamento stesso.

Art. 6.

(Termine per la conclusione dei lavori)

1. La Commissione conclude i suoi lavori entro sei mesi dalla data del suo insediamento.

2. Entro i successivi trenta giorni, la Commissione presenta al Senato una relazione scritta unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti e agli atti utilizzati.